

COMUNE DI VENEZIA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA

Fonti legislative:

L. n° 21 del 15.12.1992

L.R.V. n° 63 del 30.12.1993

Approvato:

- Consiglio Comunale, deliberazione n° 238 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 31.1.1995
- Consiglio Provinciale, deliberazione n° 12420/III di verb. del 6.4.1995, esecutiva (a sensi art.10, c.1/a, L.R.63/93);
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 29.5.1995 al 13.6.1995.-.

Modificato:

- Consiglio Comunale, deliberazione n° 344 del 30.9.97, esec.3.11.1997 - Consiglio Provinciale, delib. n° 54047/III di verb. del 22.1.1998 - Ripubblicato all'Albo Municipale dal 31.3.1998 al 15.4.1998
- Consiglio Comunale, deliberazione n° 15 del 28.1.02, esec. 12.02.02 - Consiglio Prov.le, delib.n° 2002/00050 di verb. del 20.6.02 esec. 2.7.02 - Ripubblicato all'Albo Municipale dal 4.9.02 al 18.9.02
- Consiglio Comunale, deliberazione n°107 del 14/15.7.2003, esec.3.8.03 - Consiglio Prov.le, delib.n°2003/00096 di verb.20.11.03, esec. 5.12.03
- Consiglio Comunale, deliberazione n°161 del 13.11.2006, esec. 1.12.06 - Consiglio Prov.le, delib. n°2007/00010 di verb. del 1.3.2007, esec. 20.3.07 - Ripubblicato all'Albo Municipale dal 10.4.07 al 25.4.07
- Consiglio Comunale, deliberazione n°8 del 5.2.2007, esec. 18.2.07 - Consiglio Prov.le, delib. n°2007/00047 di verb. del 19.7.2007, esec.12.8.07 - Ripubblicato all'Albo Municipale dal 1.9.07 al 15.9.07
- Consiglio Comunale, deliberazione n°15 del 13.2.2007, esec. 2.3.07 - Consiglio Prov.le, delib. n°2007/00059 di verb. del 27.9.2007, esec. 14.10.07
- Consiglio Comunale, deliberazione n°103 del 26 settembre 2011, esec. 3/10/2011- Consiglio Prov.le, delib. n°9 del 13.02.2012, esec. 24.02.2012
- Consiglio Comunale, deliberazione n°40 del 28 maggio 2014, esec. 15/08/2014 - Consiglio Prov.le, delib. n° 47/2014 del 30/09/2014

ART. 1 - RUOLI E COMPETENZE

1. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua per il trasporto di passeggeri o bagagli o anche di soli bagagli, effettuati con gondole, devono essere autorizzati con licenza rilasciata dal Comune di Venezia, su conforme proposta dell'Istituzione per la Conservazione della gondola e la tutela del Gondoliere (d'ora in avanti, per brevità, Istituzione) sentito con parere non vincolante le Associazioni di Traghetto, ai sensi della Legge n. 21/92 e della Legge regionale n. 63/93.

2. E' competenza del Comune di Venezia deliberare l'assegnazione delle nuove licenze su proposta dell'Istituzione sentito con parere non vincolante le Associazioni di Traghetto. Il Comune delega all'Istituzione:

a) alla conservazione della gondola mediante la salvaguardia attiva e documentale delle modalità tecniche di costruzione, nonché alla sorveglianza sul rispetto della conformità stabilita dalla tradizione delle gondole realizzate entro il Comune di Venezia e adibite al trasporto pubblico non di linea, al diporto e alle attività sportive;

a.bis) alla tutela della figura del gondoliere

b) all'applicazione del presente regolamento;

c) alla conservazione, per quanto possibile, delle consuetudini ed autoregolazioni, con particolare riferimento a quelle delle Associazioni di Traghetto. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi devono prestare servizio con le modalità e gli obblighi di cui al presente regolamento.

ART. 2 - DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere è rilasciata dal Comune di Venezia, su proposta dell'Istituzione, mediante concorso pubblico per soli titoli.

Per partecipare alla selezione, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e termini previsti dall'avviso di selezione, la domanda in bollo e dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e di essere residente in Italia;
- c) di non aver riportato condanne per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della L.20.2.1958, n°75 e che non sussistono una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs n. 159 del 06/09/2011(antimafia) o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione, e salvi gli effetti della sospensione della pena ovvero di una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa
- d) abrogato
- e) di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia (v. All. A);
- f) di avere compiuto i 18 anni di età e di non aver superato i 60;
- g) i carichi di famiglia;
- h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale e U.L.S.S;
- i) di avere esplicato l'attività di Gondoliere in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno 12 (dodici), mesi due (sessanta giorni) dei quali in servizio in stazi da parada.;
- j) di avere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante;
- k) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- l) di aver partecipato ad un corso di primo soccorso organizzato dall'Istituzione.

2. La Commissione di concorso sarà composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35 e dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/01.

3. La nomina dei componenti la Commissione di cui sopra, comprensiva di un rappresentante delle Associazioni delle cooperative dei gondolieri ed un rappresentante delle Associazioni artigiani, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

4. I titoli di valutazione della Commissione per la formulazione della graduatoria saranno i seguenti:

- a) titolo di studio;
- b) frequenza ai corsi specifici riconosciuti;
- c) anzianità di servizio in qualità di sostituto;
- d) le eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 saranno calcolate come punteggio negativo;
- e) assenza, in capo al concorrente, di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R.V. n. 63/93.

5. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti dalla Commissione di concorso.

n. b.: nell'eventuale bando per il rilascio delle licenze è possibile affermare che *“Per la valutazione del titolo derivante dalla condizione di cui alla lettera e), il punteggio massimo sarà attribuito a coloro i quali non siano mai stati titolari di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R.V. 63/93. In caso di avvenuto trasferimento di tali titoli, il punteggio verrà graduato in ragione del periodo di permanenza, alla data di pubblicazione del bando, della condizione di cui alla lettera e)”*

ART. 3 - DELLA LICENZA: DETERMINAZIONE NUMERICA E CARATTERISTICHE

1. Il numero delle licenze è di 433 ed è modificabile dal Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, della L.R.V. n. 63/93, su proposta dell'Istituzione.

2. La licenza è personale ed obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente.

3. La consegna della licenza è subordinata alla presentazione all'Istituzione della documentazione prevista dall'art. 2, comma 1.

- a) abrogato;
- b) abrogato;
- c) abrogato;

L'Istituzione si riserva inoltre il diritto di sottoporre in qualsiasi momento il gondoliere ad accertamento dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale ed U.L.S.S.

4. Il titolare decade dalla licenza al compimento del 65° anno d'età e può rinnovarla fino al compimento del 70° anno, previo accertamento annuale di idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.

5. Nel caso di accertata inidoneità al servizio il titolare può, entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.

6. La licenza deve essere sempre tenuta nei documenti di bordo all'interno del natante ed esibita ad ogni richiesta dei competenti Organi di vigilanza.

7. Annualmente, entro il mese di gennaio, dai titolari e dai sostituti deve essere attestato:

- 1) - l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali;
- 2) - con cadenza biennale, l'attestazione relativa all'idoneità fisica;
- 3) - l'attestato di pagamento delle quote associative di categoria.

La mancata o ritardata comunicazione di quanto previsto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 51,00. E' inoltre applicata una sanzione di Euro 206,00 per ogni anno di mancata comunicazione;

7 bis. I titolari di licenza, ai soli fini dell'espletamento del servizio di traghetto da parada, sono tenuti a fare parte dell'Associazione Gondolieri di Venezia e alle rispettive Associazioni di Traghetto;

8. L'Istituzione provvederà annualmente alla verifica ed all'eventuale adeguamento dei massimali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2, punto 1, lettera k).

ART. 4 - CAMBIO RECIPROCO DEL POSTO

1. E' consentito il cambio reciproco del posto di esercizio di lavoro, previa richiesta degli interessati e il rilascio del nulla osta dell'Istituzione.

ART. 5 - TRASFERIBILITÀ LICENZA

1. Il trasferimento delle licenze per il servizio pubblico di gondola avviene separatamente dallo stazio cui le licenze stesse sono attribuite, salvo che il titolare non abbia costituito un'impresa familiare ex art. 230 bis Codice Civile, così come previsto dall'art. 10, comma 4, della L. n. 21/92 e dell'art. 19, comma 4°, della legge regionale del Veneto n. 63/93, nella cui ipotesi viene riconosciuto al collaboratore familiare il diritto di prelazione a subentrare nella titolarità della licenza e nello stazio di esercizio.

2. Le licenze possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché iscritta nello specifico ruolo con autorizzazione da sostituire rilasciata dall'Istituzione, ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;

b) abbia raggiunto il 60° anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'espletamento del servizio per malattia, infortunio o per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art 2 del presente Regolamento, salvo in caso di conduzione familiare.

3. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di 2 anni, previa autorizzazione del Sindaco, a terzi designati dagli eredi stessi, purché iscritti nel ruolo con autorizzazione sostituti e in possesso dei requisiti previsti. Gli eredi minori dei titolari di licenza possono farsi sostituire, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.13 della L.R.V. n. 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età e per ulteriori due anni o comunque fino al bando del primo concorso utile, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione della licenza del padre.

Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito la licenza sarà revocata.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima. Lo stesso non può inoltre essere beneficiario di un trasferimento se non decorso il termine di cinque anni.

5. Il beneficiario del trasferimento non potrà concorrere al cambio reciproco di cui al precedente art. 4 se non dopo aver maturato almeno due (2) anni di servizio presso il primo traghetto di destinazione.

ART. 6 - CONCORSO PER CAMBIO POSTI

1. L'Istituzione effettua concorsi per soli titoli tra gondolieri titolari di licenza per il cambio dello stazio a seguito delle licenze rese vacanti nel corso dell'anno anche per effetto di trasferimento di cui al precedente art. 5.

2. L'Istituzione formulerà una graduatoria, per soli titoli ed anzianità di servizio, dei sostituti gondolieri autorizzati dall'Istituzione. Tale graduatoria sarà utilizzata anche ai fini della copertura dei servizi vacanti nei traghetti di parada previsti dall'Istituzione.

ART. 7 - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere e l'autorizzazione da sostituto è sospesa temporaneamente su proposta della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, quando il titolare:
 - a) non esercita personalmente il servizio, salvo i casi previsti dal successivo art. 8;
 - b) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza e di autorizzazione da sostituto;
 - c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - d) contravviene alle disposizioni di leggi o regolamenti nella materia;
 - e) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di gondola;
 - f) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilità giuridica;
 - g) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di gondoliere;
 - h) non applica le tariffe in vigore;
 - i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - l) si fa sostituire nel servizio da altro soggetto iscritto a ruolo senza la prescritta comunicazione.
2. La licenza è revocata se il titolare si fa sostituire da persona non iscritta nel ruolo.
3. La revoca è comunque disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. La licenza o l'autorizzazione da sostituto, sospesa temporaneamente, deve essere consegnata all'Istituzione che ne darà comunicazione al Comando Vigili Urbani.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla titolarità della stessa.
6. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data del provvedimento di revoca.
7. La licenza è sospesa a chi non è in regola con il pagamento delle quote di iscrizione dell'Associazione Gondolieri di Venezia e alla Associazione di Traghetto di appartenenza.

ART. 8 - DELLA SOSTITUZIONE ALLA CONDUZIONE

1. I titolari di licenza di gondoliere possono essere sostituiti temporaneamente solo da persona iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti e dell'autorizzazione rilasciata dall'Istituzione
 - a) abrogato;
 - b) abrogato;
 - c) abrogato;
 - d) abrogato;
 - e) abrogato;
2. Nel caso di eredi minori dei titolari di licenza è fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente regolamento. Alla vedova con figli maggiorenni è consentita la sostituzione, con persona in possesso dei requisiti prescritti, per un periodo di due anni dalla data di decesso del titolare.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato secondo quanto stabilito dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 o in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a 6 mesi.
4. I gondolieri titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 *bis* del codice civile.

4bis. A fine di poter esercitare l'attività di gondoliere in qualità di sostituto, gli iscritti all'apposito ruolo devono essere allo scopo autorizzati dall'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere.

ART. 9 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Il Presidente dell'Istituzione, su segnalazione dei bancali o di altre persone, contesta ai gondolieri le infrazioni commesse per inosservanza del presente regolamento, dei regolamenti interni ai traghetti, delle normative inerenti al servizio pubblico non di linea per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, convocando la Commissione di Disciplina ed invitando il trasgressore a presentarsi davanti ad essa.

ART. 10 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. Le sanzioni sono inflitte dalla Commissione Disciplinare composta da:

- a) Il Presidente dell'Istituzione o da un suo delegato;
- b) due Consiglieri dell'Istituzione;
- c) due Bancali nominati dall'Assemblea dei Bancali.

2. La Commissione deve, prima di emettere il proprio giudizio, sentire l'interessato oltre due bancali rappresentanti del traghetto nel quale esercita il gondoliere convocato in Commissione.

3. Le sanzioni devono avere esecuzione a decorrere dal giorno stabilito dalla Commissione di disciplina.

4. Le sanzioni sono così elencate:

- a) per violazioni disciplinari lievi: sospensione dal servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso di recidiva, fino a mesi 3;
- b) per violazioni disciplinari gravi: sospensione da 3 mesi fino alla revoca della licenza e dell'autorizzazione di sostituto.

5. Il gondoliere, o il sostituto, ha 10 giorni di tempo, a far data dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni scritte o testimonianze in sua difesa.

ART. 11 - DEI BANCALI

1. A capo di ogni traghetto o stazio sono preposti uno o più bancali, in rapporto al numero delle licenze di gondoliere assegnate.

2. **abrogato.**

ART. 12 - ELEZIONI E DURATA

1. I bancali sono nominati dal Presidente dell'Istituzione in base ai risultati delle elezioni svoltesi presso ciascun stazio che devono tenersi tra l'ottobre ed il dicembre di ogni anno. Alle elezioni partecipano i gondolieri titolari. I bancali restano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 13 - REGOLAMENTO SPECIALE BANCALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine all'organizzazione degli stazi o traghetti, nonché ai compiti dei bancali, vale quanto disposto dal regolamento speciale dei bancali, depositato

presso l'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere, approvato dall'Associazione Gondolieri di Venezia alla quale i gondolieri sono tenuti a farvi parte.

ART. 14 – DOVERI

1. Ai bancali è fatto obbligo di far rispettare tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità in relazione al servizio.
2. I bancali rispondono verso l'Istituzione dell'organizzazione del servizio, della disciplina dei componenti dei traghetti o degli stazi.
3. I bancali devono comunicare all'Istituzione le assenze ingiustificate dei gondolieri per qualunque ragione esse si verificano.
4. Spetta ai Bancali, in relazione alle disposizioni emanate dall'Istituzione, stabilire e mantenere i turni di servizio diurno e notturno nei rispettivi stazi, ripartendoli equamente tra tutti i gondolieri.

ART. 15 - POTERI DISCIPLINARI

1. I gondolieri e i sostituti, per quanto riguarda l'ordine e la disciplina devono rispondere ai bancali, i quali possono infliggere la punizione del "levo di volta" da 1 a 15 giorni.
2. Per infrazioni per le quali possano essere previste sanzioni superiori ai 15 giorni è fatto obbligo ai bancali di darne comunicazione e trasmettere gli atti alla Commissione di disciplina.

CAPO III

ART. 16 - ORDINAMENTO DEGLI STAZI O TRAGHETTI

1. Il servizio è distribuito negli stazi tradizionalmente denominati: S. Marcuola - S. Sofia - Carbon - S. Tomà - S. Barnaba - S. Beneto - S.M. del Giglio - Trinità - Dogana - Molo - Danieli.
2. Spetta all'Istituzione determinare:
 - 1) la competenza territoriale, Mariegola, dei singoli stazi, nonché i servizi che devono effettuare, nolo e/o parada;
 - 2) il numero degli stazi attivi;
 - 3) i relativi organici, nel rispetto di quanto previsto all'art 3.

ART. 17 - ORARIO STAZI

1. L'orario di servizio degli stazi e traghetti è fissato dall'Istituzione, sentito il parere dell'Associazione Gondolieri e delle rispettive Associazioni di Traghetto.

ART. 18 – PARADA

1. Il servizio di "parada" deve essere eseguito con gondolone o barchetta a due remi.
2. La "parada" deve essere sollecitamente eseguita secondo le forme ed orari proposti e concordati con l'Istituzione.

3. I titolari del traghetto appartenenti all' Associazione Gondolieri di Venezia devono garantire il servizio pubblico di trasporto da parada.

ART. 19 – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO PERSONE CON NATANTI A MOTORE RISERVATE A COOPERATIVE DI GONDOLIERI

1. Le licenze e autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alle Cooperative di gondolieri e loro consorzi sono 7.

2. I soci gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza e autorizzazione, devono depositare, per il periodo di validità della medesima la licenza comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza e autorizzazione devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa e/o del consorzio di appartenenza o di cui abbiano la disponibilità giuridica a sensi del Codice della Navigazione.

5. I soci gondolieri, titolari di licenza taxi e autorizzazione, possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità disposte dal regolamento comunale attuativo della L.R. 63/93.

6. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hanno validità annuale e sono rinnovabili su proposta dell'Istituzione.

6bis. I gondolieri, assegnatari delle licenze e autorizzazioni, devono prestare servizio con le modalità e gli obblighi del regolamento comunale in attuazione della L.R. N. 63 del 30/12/1993

CAPO IV - ORDINAMENTO DEGLI STAZI O TRAGHETTI

ART 20 - ACQUISIZIONE SERVIZI

1. Il servizio di corsa o di nolo in città è eseguito con gondole ad un remo; se richiesto dal passeggero il servizio è effettuato a due remi.

2. Per i servizi di lusso o per quelli cosiddetti "sotto famiglia", per matrimoni o funerali, la competenza dello stazio o traghetto che deve eseguire il servizio è determinata dall'ubicazione della casa del richiedente della sposa o del defunto.

3. Per altri tipi di servizio, quali cinema o manifestazioni analoghe, la pertinenza è del traghetto dove tali manifestazioni si svolgono, ferme restando le disposizioni del comma seguente.

4. Qualora gli interessati desiderino essere serviti da qualche gondoliere di stazio diverso da quello di zona, al traghetto di zona spetta ugualmente tutto il rimanente servizio meno la gondola richiesta.

5. Se la domanda parte da intermediari, il servizio è di totale spettanza del traghetto o stazio competente.

6. I servizi forniti ai gruppi alloggiati in alberghi del centro storico, comunque organizzati, sono di spettanza del traghetto di imbarco.

ART. 21 - OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI

1 Le gondole degli stazi e dei traghetti devono essere disposte in modo da non ostacolare il transito e da non ingombrare le rive di approdo pubbliche o private.

1bis. Le concessioni per gli specchi acquei necessari al servizio di gondola da parada e da nolo, ivi compresi gli spazi per lo stazionamento notturno, siti nelle acque di competenza del Comune di Venezia o in acque date in concessione allo stesso da altri Enti, sono rilasciate esclusivamente alle Associazioni di Traghetto.

2. E' fatto obbligo ai gondolieri di ciascun stazio e traghetto di mantenere costantemente puliti i pontili, anche nel caso di neve o di ghiaccio, garantire la manutenzione delle strutture pubbliche curare i "casotti" rispettando tutte le regole interne dei traghetti.

3. E' fatto obbligo ai bancali di segnalare gli eventuali danneggiamenti arrecati ai suddetti manufatti.

4. In ogni stazio e sui pontili di imbarco devono essere esposte le tabelle delle tariffe fornite dall'Istituzione redatte in cinque lingue decise dall'Amministrazione Comunale sentita l'Istituzione stessa.

4bis. Il numero della licenza deve essere fissato all'interno della gondola e all'esterno del "trasto de prova".

5. La mancata esposizione costituisce una violazione grave a carico dei bancali del traghetto.

5bis. Durante il servizio la gondola deve essere mantenuta pulita e priva dei teloni protettivi, fatta esclusione per gli stazi di: Danieli, Molo e Dogana.

ART. 22 – DELLA GONDOLA

COSTRUZIONE E COLORE

L'ossatura (asta di poppa, volti de poppe, corbe, volti de prova, asta di prua) è realizzata in legno massiccio, per lo scafo e le sovrastrutture di coperta oltre al legno è ammesso anche l'uso di materiale legnoso idoneo. La realizzazione deve essere eseguita nel rigoroso rispetto delle misure, della forma e seguendo la metodologia costruttiva tradizionale del *cantièr*.

Il colore dell'imbarcazione (esterno e interno) deve essere nero lucido. Limitatamente alle sentine, sotto prua e sotto poppa, è ammesso l'uso del colore bianco.

Anche per l'antivegetativo del fondo l'unico colore ammesso è il nero.

La gondola deve essere dotata, inoltre, di una fascia verticale in materiale catarifrangente posteriore.

DECORAZIONE ELEMENTI LIGNEI

Fiuboni da prova e da pope: ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrate, senza dorature o colorazioni diverse dal nero lucido e/o opaco.

Soranèrva: in abete e/o compensato marino, esclusivamente di colore nero. E' ammesso l'uso di tappetino di gomma di colore nero.

Pontafòssine: sono ammesse sobrie applicazioni di doratura con nero lucido opaco.

Pagiòli (crostài) e trastolini de pròva: in abete e/o compensato marino con finitura antisdrucchiolo, oppure lucidi (se lucidi, obbligo dell'uso della corsia). Ammessa la colorazione nera, rossa e blu, sia corpo che mezzaluna di testa, vernice a vista.

Trastolini da pope, trasto bagagli: in abete, esclusivamente di colore nero lucido.

Trasto piccolo e Caenèla: sono ammesse sobrie applicazioni di doratura con intaglio nero lucido opaco su eventuale intaglio.

ELEMENTI METALLICI

Fero da pròva (dolphin): esclusivamente in ferro acciaiolo o acciaio di getto, in un unico pezzo. E' ammesso l'uso di altre leghe metalliche, purchè il prodotto finito presenti analoga finitura e lucidatura dell'acciaio. Il *pettine* conta sei *denti* ed è ammesso l'inserimento di massimo tre *foie*, dello stesso tipo di metallo. Sono ammesse leggere decorazioni ad incisione sulla *pala* del *fèro*. Non sono assolutamente consentite decorazioni a traforo.

Lama da pope: esclusivamente in ferro acciaiolo o acciaio, in unico pezzo. Ammessa decorazione con *rizzo* semplice o traforato più mosso, purché sobrio e proporzionato.

ELEMENTI METALLICI DECORATIVI

Canòn da prova: in opera altezza min cm. 10 e max cm. 15; è ammessa, in alternativa, una statuetta: in opera altezza max cm. 25;

Canòn da pope: (opzionale): in opera altezza min cm. 10 e max cm. 15.

Cavài: come da campioni depositati, sono ammesse anche altre figure allegoriche (tritoni, ninfe, delfini), comunque di dimensioni proporzionate.

Realizzazione: esclusivamente in ottone o bronzo di getto.

ALTRI ELEMENTI DECORATIVI

Bandiera: (opzionale) in stoffa, max cm. 15x30, con asta in ottone o legno;

Fiori: (opzionali) sobri e proporzionati, da inserire nel *canòn da prua*;

Feràl da prova: fanale tradizionale o, in alternativa, luce bianca visibile a 360°.

ELEMENTI IN TESSUTO e/o LEGNO:

Portèla a spigolo: sono ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) in oro zecchino e riquadratura.

Tòla zenia: (opzionale): sono ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrature, nero lucido e/o opaco.

Careghin e banchète: in legno massello dipinti di nero e/o vernice a vista. Sono ammesse decorazioni ad intaglio. Colore e materiale dei cuscini coordinati con il *Parecio*.

Parecio (schenàl e sentàr): in pelle o simil-pelle. Sono ammessi i colori, rosso, nero, blu.

Manisse, manissoni e cordoni: in cotone lavorato, filato e ritorto. Colore coordinato con il *Parecio*.

Fòdre cùrte e longhe: sono ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature, colore nero lucido e/o opaco;

Simièr: (opzionale), esclusivamente in legno scolpito e traforato, dipinto di nero. E' ammessa l'applicazione di doratura in oro zecchino. Altezza max alla mezzeria cm 40, larghezza max cm 100;

Pusiòi: sono ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature, colore nero lucido e/o opaco.

Baticòpo: (opzionale): in tessuto monocromatico e/o damasco, non sono ammessi colori accesi o fluorescenti;

Saco da pope: (opzionale): in tessuto monocromo e/o damasco, non sono ammessi colori accesi o fluorescenti;

ARMIZI

Forcole da pope e da prua: in noce o ciliegio o pero massicci; dimensioni e forme tradizionali e comunque come da campioni depositati. E' ammessa una sobria decorazione ad intaglio e doratura.

Remi: in ramino, acero o faggio, verniciati a vista. E' ammessa esclusivamente la sola decorazione bicolore a fasce a "spina di pesce" della *pala superiore* e del *galdon* (porzione superiore) e longitudinalmente per la *pala inferiore*. Sono ammesse le combinazioni nei colori rosso-bianco e blu-bianco.

Tele da notte: esclusivamente il colore blu scuro o il verde scuro; nei mesi estivi è ammesso anche il colore beige o il bianco.

ART. 23 – DIVISA

1. I gondolieri devono vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:

a) durante la stagione invernale: pantaloni lunghi classici non attillati, senza tasconi laterali, di colore blu scuro o nero e marinera di colore blu scuro e nero; è ammesso il maglione con righe bianco/blu o bianco/rosso di spessore da 1 a 3 cm; è ammesso l'uso di giubba nero o blu scuro come è altresì ammessa, in caso di pioggia, cerata in tinta;

b) durante la stagione estiva: pantaloni lunghi classici non attillati, senza tasconi laterali, di colore blu scuro o nero, camicia di tela alla marinara bianca; è ammessa la maglietta con righe bianco/blu o bianco/rosso di spessore da 1 a 2,5 cm; è ammesso il cappello di paglia con fascia colorata;

c) scarpe nere o marrone scuro o blu scuro; è ammesso l'uso di scarpe bianche e/o sandali scuri chiusi con l'uso di calzino scuro nel periodo estivo di maggior calura;

2. Nel servizio a due remi i gondolieri devono vestire con la divisa eguale. Il servizio di cerimonia o di lusso deve essere effettuato in livrea (scarpe bianche, calzoni bianchi, fascia e fazzoletti di uguale colore).

3. abrogato

ART. 24 – CONTROLLI

1. Per mezzo della Commissione di Disciplina spetta all'Istituzione esercitare il controllo sul rispetto da parte dei titolari di quanto previsto all'art. 22.

2. In particolare, la gondola giudicata indecorosa o in disordine sarà mantenuta fuori dal servizio fino a quando non saranno attuate le prescrizioni richieste.

3. Qualora i Vigili Urbani, in qualsiasi momento, trovino dei natanti con i finimenti in disordine o trovino dei gondolieri indossanti vestiti non prescritti, devono perseguire l'infrazione commessa trasmettendo il relativo verbale all'Istituzione, che adotterà i provvedimenti conseguenti.

ART. 25 – TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con la gondola sono determinate dal Comune di Venezia, su proposta dell'Istituzione.

2. In ogni stazio, sui pontili di imbarco e in ogni gondola deve essere esposta, in maniera visibile, la tabella delle tariffe nel modello che sarà fornita dall'Istituzione.

2 bis. La mancata esposizione costituisce una violazione grave, a diretto carico dei bancali del traghetto.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – PASSEGGERI

1. Nelle gondole in servizio pubblico non di linea possono imbarcarsi al massimo sei passeggeri, non compresi due bambini di altezza non superiore al metro se tenuti in braccio. Nelle gondole o barchette in servizio “da parada” possono imbarcarsi al massimo quattordici passeggeri.

2. Per servizi diversi dai precedenti o per servizi speciali il numero massimo dei passeggeri sarà indicato con apposito provvedimento dell'Istituzione.

ART. 27 - SERVIZIO SU RIVA PUBBLICA

1. Trovandosi ormeggiato ad una riva pubblica, il gondoliere deve prontamente dare posto a qualsiasi natante che debba accostarsi per operazioni di sbarco ed imbarco o di carico e scarico.

ART. 28 – LUCE DI POSIZIONE

1. Dopo il tramonto e fino all'alba, è fatto stretto obbligo al gondoliere di tenere accesa a prua la luce di posizione di colore bianco con visione a 360°. La luminosità non sarà inferiore a quella prescritta ai natanti motorizzati conducibili senza patente.

ART. 29 – COMPORTAMENTO

1. E' fatto obbligo ai gondolieri di tenere un contegno corretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza che degli altri colleghi, nonché di conoscere e di rispettare le norme del presente Regolamento.

2. E' fatto divieto ai gondolieri di allontanarsi dai pressi e dalla vista dell'imbarcazione per acquisire servizi.

ART. 30 – GANZERI

1. Per esercitare il ruolo di “ganzer” presso i punti di imbarco e sbarco delle gondole occorre la licenza del Comune, nella quale verrà indicata, tra l'altro, la località dove il richiedente dovrà esercitare. Dette licenze sono gratuite e vengono concesse di preferenza ad ex gondolieri nel numero massimo stabilito dall'Istituzione per ciascuno stazio.

2. E' fatto obbligo di vestire decorosamente con scarpe nere, calzoni neri e maglietta blu o bianca a seconda della stagione, di curare costantemente la pulizia della riva di approdo alla quale sono addetti e di tenere un contegno corretto.

3. I “ganzeri” per il servizio e la disciplina dipendono dai bancali del traghetto ove prestano servizio.

ALLEGATO A - DEI RUOLI

1. Per l'iscrizione al Ruolo specifico dei Gondolieri, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia, è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con:

- il superamento di una prova di voga attestato dall'Istituzione previo esame da parte di una Commissione composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35 e dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/01 e nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione (art. 2, comma 2);
- il superamento di un corso professionale di praticantato riconosciuto dall'Istituzione;
- possesso del diploma di scuola media inferiore;
- avere età non inferiore agli anni 18;
- attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione;

- certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente, nonché l'accertamento di non far uso di sostanze che possano compromettere l'esercizio dell'attività o la sicurezza dei trasportati sulla base di apposita convenzione con l'U.L.S.S.

DOTAZIONE GONDOLA:

(abrogato in quanto inserito nell'art.22)